

ISTITUTO INTERNAZIONALE EDOARDO AGNELLI

Corso Unione Sovietica, 312 - 10135 Torino (TO)

Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto con R.D. 1753 del 04/10/1938

Codice fiscale: 00493420012

Partita I.V.A.: 00493420012

DON BOSCO YOUTH HOUSE

REGOLAMENTO

ART. 1 - RAPPORTO DI OSPITALITÀ

1. Il presente regolamento disciplina il rapporto di ospitalità intercorrente tra ISTITUTO INTERNAZIONALE EDOARDO AGNELLI (ente ospitante) e giovani tra i 18 e i 39 anni appartenenti alle seguenti categorie: studenti, lavoratori, precari, soggetti alla ricerca di autonomia lavorativa e abitativa (ospiti). Il rapporto di ospitalità si costituisce sulla base di un progetto sperimentale promosso da ISTITUTO INTERNAZIONALE EDOARDO AGNELLI in collaborazione con la COMPAGNIA DI SAN PAOLO e la FONDAZIONE CRT, finalizzato all'accoglienza residenziale e all'housing sociale.
2. ISTITUTO INTERNAZIONALE EDOARDO AGNELLI garantisce servizi abitativi nella propria struttura, denominata DON BOSCO YOUTH HOUSE (DBYH), secondo le disposizioni del progetto di accompagnamento approvato dal Programma Housing della COMPAGNIA DI SAN PAOLO e nel rispetto del presente regolamento.
3. L'utilizzo della DBYH da parte degli ospiti e la vita comunitaria all'interno della stessa devono essere improntati al rispetto delle regole di civile convivenza, di reciprocità e di solidarietà tra i giovani coinvolti e sono disciplinati dalle disposizioni di seguito indicate.
4. L'ospite prende atto che all'interno della struttura di ISTITUTO INTERNAZIONALE EDOARDO AGNELLI sono presenti, oltre alla DBYH, le seguenti attività: comunità religiosa, scuola secondaria di primo grado (scuola media), scuola secondaria di secondo grado (liceo scientifico e istituto tecnico), centro di formazione professionale, oratorio, parrocchia.
5. I giovani interessati ad essere ospitati presso la DBYH devono sostenere un colloquio preventivo con il responsabile della DBYH, incaricato da ISTITUTO INTERNAZIONALE EDOARDO AGNELLI. I giovani possono anche essere segnalati da enti pubblici, privati e da altri enti salesiani, che intercettano il bisogno abitativo o che gestiscono direttamente servizi di accoglienza.
6. L'accoglienza di un ospite è in ogni caso riservata all'insindacabile giudizio dell'ente ospitante.
7. Il rapporto di ospitalità con ogni singolo ospite sorge al momento dell'assegnazione della camera all'interno della DBYH da parte dell'ente ospitante.
8. Con la sottoscrizione del presente regolamento l'ospite si impegna al rispetto delle disposizioni infra contenute e delle finalità istituzionali perseguite dall'ente ospitante, che si configura come organizzazione di tendenza.

ART. 2 - OFFERTA ABITATIVA

1. ISTITUTO INTERNAZIONALE EDOARDO AGNELLI assegna ad ogni singolo ospite una camera singola oppure una camera doppia. Ogni camera è dotata di servizi igienici.
2. All'interno della DBYH sono a disposizione degli utenti anche vari ambienti comuni, da gestire in condivisione con gli altri ospiti fruitori della struttura: cucina - soggiorno, biblioteca - sala studio, lavanderia, palestra, sala musica, sale giochi, campi di calcio a 5, campi da basket, cortili.

ART. 3 - ACCESSO ALLA DBYH

1. L'accesso alla DBYH è riservato agli ospiti che siano stati accolti da ISTITUTO INTERNAZIONALE EDOARDO AGNELLI e che abbiano sottoscritto per accettazione il presente regolamento, senza riserve del contenuto.
2. L'accesso agli ambienti comuni della DBYH è concesso anche ai visitatori, invitati dagli ospiti, previa comunicazione al personale responsabile dell'ente ospitante.
I visitatori, su richiesta del personale della DBYH, sono tenuti ad esibire un documento di identità e, se stranieri non appartenenti all'Unione Europea, anche copia del permesso di soggiorno.
Durante le ore notturne non è consentito l'accesso a visitatori, né la permanenza.
L'accesso da parte di minori è consentito soltanto quando essi facciano parte del nucleo familiare dell'ospite o quando siano accompagnati da familiari adulti.
Per insindacabili motivi di sicurezza il personale dell'ente ospitante si riserva il diritto di limitare l'accesso dei visitatori o di allontanarli dalla struttura.
3. In nessun caso è consentito ospitare persone all'interno della camera assegnata.
4. Ogni assenza che si protragga per oltre un giorno deve essere comunicata dall'ospite, anche tramite mail, sms, insieme alla data del rientro, al responsabile della DBYH.
5. La violazione delle disposizioni contenute nel presente articolo comporta:
 - a) nei confronti del visitatore: l'allontanamento immediato e l'interdizione temporanea dalla DBYH;
 - b) nei confronti dell'ospite: l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 12 del presente regolamento.
6. In caso di malattia grave e/o contagiosa contratta da un ospite, ISTITUTO INTERNAZIONALE EDOARDO AGNELLI potrà disporre l'allontanamento o il trasferimento dell'ospite dalla DBYH, salvo diverse disposizioni impartite dal Servizio Sanitario Nazionale.
7. Contestualmente alla sottoscrizione del presente regolamento, l'ospite dichiara di aver preso visione dell'informativa in materia di prevenzione incendi ed emergenze disponibile presso la struttura.

ART. 4 - CONSEGNA DELLE CHIAVI

1. L'ospite, al momento della consegna delle chiavi della camera assegnata, deve presentare a ISTITUTO INTERNAZIONALE EDOARDO AGNELLI:
 - a) documento di riconoscimento (carta d'identità o passaporto o, per gli stranieri, permesso di soggiorno in corso di validità);
 - b) codice fiscale;
 - c) libretto universitario o dichiarazione del datore di lavoro attestante la sussistenza di un rapporto di lavoro.
2. Contestualmente l'ospite deve sottoscrivere, alla presenza di un addetto incaricato dall'ente ospitante, il verbale di consegna contenente informazioni sullo stato dei luoghi e degli arredi presenti nella camera assegnata. La mancata sottoscrizione del verbale di consegna non consente l'assegnazione della camera.
3. L'ospite sarà ritenuto responsabile di tutte le modifiche e/o danneggiamenti non registrati sul verbale di entrata, salvo il deterioramento o il consumo derivanti dal normale uso dei beni assegnati. In caso di danni o ammanchi, l'ospite dovrà risarcire ISTITUTO INTERNAZIONALE EDOARDO AGNELLI.

4. Sono ammesse personalizzazioni della camera da parte dell'ospite, a condizione che siano reversibili e che non arrechino danni, sia pur lievi, alla struttura.
5. L'ospite conserva le chiavi della propria camera per tutta la durata del rapporto di ospitalità e ne è responsabile.
6. È vietata la duplicazione delle chiavi della camera e la cessione a terzi.
7. Nel caso di furto, rapina o smarrimento delle chiavi, l'ospite deve sporgere denuncia all'Autorità competente, consegnandone copia ai responsabili della DBYH, che provvederanno a predisporre un duplicato o ad effettuare la sostituzione della serratura a spese dell'ospite.
8. Con la consegna delle chiavi si dà per conosciuto e sottoscritto il presente regolamento.

ART. 5 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. L'ospite è tenuto a versare a ISTITUTO INTERNAZIONALE EDOARDO AGNELLI un deposito cauzionale infruttifero di importo pari a euro 300,00 (trecento/00) al momento della consegna delle chiavi della struttura.
2. Il deposito cauzionale è a garanzia del pagamento della retta mensile e/o del risarcimento per danni o guasti arrecati alla struttura.
3. La restituzione del deposito cauzionale è subordinata all'assenza di debiti nei confronti dell'ente ospitante. La somma potrà essere ritirata dall'ospite entro 90 giorni dalla data di conclusione del rapporto di ospitalità; oltre tale termine sarà trattenuta dall'ente ospitante.

ART. 6 - NORME DI COMPORTAMENTO

1. Gli ospiti, durante il soggiorno nella DBYH, devono mantenere un comportamento responsabile improntato al reciproco rispetto, alla correttezza, all'educazione ed alla civile convivenza, collaborando con gli altri giovani e con il personale.
2. Il mantenimento della qualità degli ambienti e dei servizi è affidato, oltre che al personale dell'ente ospitante, anche alla responsabilità e al decoro degli ospiti.
3. Gli ospiti sono tenuti a pernottare presso la DBYH, osservando i seguenti orari, fatti salvi i motivi di salute, di studio e di lavoro opportunamente documentati:
 - a) ingresso: entro le ore 23.00;
 - b) uscita: dopo le ore 6.00.Per specifiche e temporanee necessità degli ospiti i predetti orari potranno subire variazioni, previa autorizzazione del responsabile della DBYH.
4. Gli ospiti devono interrompere tra le ore 23.00 e le ore 7.00 sia nelle proprie camere, che negli spazi comuni, tutte le attività che comportano la diffusione di rumori arrecanti disturbo ai membri della comunità salesiana e agli altri ospiti della DBYH.
5. È espressamente vietato:
 - c) introdurre nella struttura qualunque apparecchiatura pericolosa e non a norma (fornelli o stufe a gas, termosifoni a olio, etc.);
 - d) utilizzare/collegare in camera apparecchi dotati di resistenza elettrica (fornelli o stufe elettriche, etc.) , fatto salvo l'uso di ventilatore, asciugacapelli, rasoi ed altri ausili speciali autorizzati preventivamente dal responsabile della DBYH. Eventuali altre apparecchiature quali tostapane, forni, ferri da stiro, caffettiere elettriche, friggitorici, bollitori, etc., potranno essere utilizzate, previa autorizzazione da parte dell'ente ospitante, nei locali preposti. Apparecchiature non autorizzate saranno rimosse e conservate in locali preposti fino al termine del rapporto di ospitalità, fatta salva l'adozione di provvedimenti disciplinari;
 - e) fumare in tutte le camere e spazi comuni della struttura;
 - f) consumare e distribuire bevande alcoliche al di fuori di momenti di festa condivisi

- g) introdurre nella DBYH e conservare in camera materiali infiammabili, complementi d'arredo non ignifughi (ad es., tappeti, tende), coperte non ignifughe, esplosivi, nonché sostanze nocive, stupefacenti o psicotrope per uso non terapeutico;
 - h) introdurre animali di qualsiasi specie;
 - i) attuare spostamenti, modifiche o adattamenti degli arredi nelle camere, asportare o introdurre mobili o attrezzature dai luoghi comuni nelle camere, procedere a smontaggio, modifica o altro negli arredi;
 - j) introdurre attrezzature (TV, PC, stereo, multiprese mobili "ciabatte", etc.) o arredi e complementi d'arredo senza autorizzazione, nonché introdurre attrezzature informatiche che alterino la rete internet (ad es., routers);
 - k) applicare adesivi o manifesti permanenti la cui rimozione arrechi danni su pareti, porte o arredi; esporre avvisi, cartelli o altro al di fuori degli spazi appositamente riservati;
 - l) utilizzare gli spazi comuni come posteggio per automobili o motociclette e mezzi in genere;
 - m) manomettere gli interruttori protetti, i rilevatori di fumo e qualunque dispositivo in dotazione alla struttura;
 - n) mettere in atto qualsiasi azione che possa arrecare danno agli altri ospiti, ai membri della comunità salesiana, al personale in servizio o a terzi o alla struttura e ai beni presenti in essa;
 - o) realizzare feste o riunioni in camera o in altri locali diversi da quelli indicati dall'ente ospitante, ovvero nei locali previsti senza preventiva autorizzazione del responsabile della DBYH;
 - p) abbandonare resti di cibi e bevande nel locale cucina e negli spazi comuni;
 - q) consumare, cucinare e conservare alimenti nelle camere;
 - r) gettare o depositare immondizie o rifiuti fuori dagli appositi contenitori. In caso di mancato rispetto delle disposizioni comunali concernenti la raccolta differenziata, le eventuali sanzioni amministrative saranno addebitate all'ospite responsabile, ovvero in via solidale a tutti gli ospiti della struttura;
 - s) collocare sui davanzali qualsiasi oggetto;
 - t) lasciare attivi i punti di illuminazione interni e di erogazione acqua all'uscita dalla camera;
 - u) stendere i propri indumenti al di fuori degli spazi dedicati;
 - v) utilizzare il locale cucina in orario notturno, salvo che in caso di necessità.
6. Gli oneri derivanti dagli interventi di pulizia straordinaria saranno addebitati all'ospite responsabile; in assenza di identificazione di quest'ultimo, tali oneri saranno addebitati in via solidale a tutti gli ospiti della DBYH.
7. La mancata osservazione delle disposizioni contenute nel presente articolo comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 12 del presente regolamento.

ART. 7 - PERMANENZA NELLA DBYH

1. La permanenza degli ospiti presso la DBYH è temporanea e si può protrarre per un periodo massimo di dodici mesi (prorogabile a diciotto mesi, a seconda del livello di autonomia acquisito e degli obiettivi raggiunti dagli ospiti).
2. Il contratto va dal 1 settembre al 31 luglio. Con il 31 luglio il contratto si considera scaduto e viene rinnovato solo a fronte di una caparra, in modo da evitare che fino alla fine di settembre alcune camere siano occupate da studenti universitari che poi si trasferiscono in altre residenze. Il fatto che le camere gratuite vengano assegnate nelle residenze universitarie di Torino a fine settembre o inizio ottobre non deve andare a scapito dei ragazzi che cercano un posto nell'estate e si sentono rispondere : "tutto pieno". Né a scapito della struttura che si trova con camere vuote ad ottobre.
3. Nel corso del rapporto di ospitalità, l'ente ospitante si riserva la facoltà di procedere al trasferimento dell'ospite in una stanza diversa da quella originariamente assegnata, qualora ricorrano ragioni di funzionalità del servizio e/o della convivenza.

4. Gli ospiti non possono cedere l'utilizzo della propria camera, neanche temporaneamente, a terzi, né occuparne una diversa da quella loro assegnata, pena l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 12 del presente regolamento.
5. Gli ospiti, a pena di risoluzione del rapporto di ospitalità, sono tenuti a prestare almeno tre ore di volontariato a settimana da impiegare nei seguenti ambiti di restituzione sociale:
 - a) volontariato nell'ambito scolastico (presso liceo, ITI e centro di formazione professionale);
 - b) volontariato nell'ambito educativo (presso l'oratorio);
 - c) volontariato verso gli anziani (presso il Condominio solidale "A casa di zia Jessy");
 - d) volontariato nella cura della casa (presso l'opera salesiana).
6. Il referente dell'housing co-progetta con gli ospiti un "percorso di sgancio" personalizzato; in particolare, gli ospiti sono coinvolti nella fase di ricerca della casa e del lavoro, in un processo di progressiva acquisizione di autonomia.

ART. 8 - PULIZIE DELLE CAMERE E DEGLI AMBIENTI COMUNI

1. Il mantenimento del decoro e della funzionalità dei beni messi a disposizione dei giovani è a carico degli ospiti. In particolare, essi devono occuparsi della pulizia della propria camera, dei propri servizi igienici e degli ambienti comuni, suddividendosi in turni di servizio. Gli ospiti sono coadiuvati per due ore settimanali da personale di pulizia messo a disposizione dall'ente ospitante.
2. ISTITUTO INTERNAZIONALE EDOARDO AGNELLI provvederà ad effettuare controlli periodici tramite personale incaricato per verificare lo stato di igiene e pulizia. In caso di non conformità con standard igienico-sanitari accettabili, la pulizia straordinaria sarà addebitata agli ospiti.
3. Nel caso in cui l'ospite riscontri la presenza di insetti infestanti, è tenuto a comunicarlo immediatamente al personale dell'ente ospitante al fine di evitarne la proliferazione.

ART. 9 - USO DEGLI SPAZI COMUNI

1. Gli ospiti hanno l'obbligo di rispettare la pulizia e il decoro delle parti comuni.
2. Non è ammesso l'utilizzo degli spazi comuni per incontri di natura politica.
3. In situazioni di comprovata necessità l'ente ospitante si riserva la possibilità di interdire l'accesso agli spazi comuni.
4. Nel locale cucina il numero complessivo dei presenti non può essere superiore al numero consentito dalle norme di sicurezza.
5. Gli utenti non devono allontanarsi dalla cucina durante la cottura dei cibi, non devono dimenticare accesi i fornelli, devono lasciare la cucina pulita e in ordine dopo l'uso e trattenersi soltanto il tempo necessario alla consumazione del pasto.
6. È vietato utilizzare la lavanderia per conto di persone esterne non ospiti della DBYH.

ART. 10 - SERVIZI DI ACCOMPAGNAMENTO INDIVIDUALE E DI GRUPPO

1. ISTITUTO INTERNAZIONALE EDOARDO AGNELLI mette a disposizione degli ospiti della DBYH i seguenti servizi di accompagnamento individuale e di gruppo:
 - a) gestione del denaro: a partire dal pagamento di una retta mensile, gli ospiti sono invitati a condividere parte delle proprie risorse economiche per il conseguimento del bene comune. I giovani meno abituati a gestire denaro o coloro che dispongono di risorse limitate sono incentivati a forme di risparmio e di accantonamento, così da costituire un patrimonio personale finalizzato all'acquisizione dell'autonomia;
 - b) attività formative e di riprofessionalizzazione: l'ente ospitante propone agli ospiti un servizio di orientamento al lavoro e alla formazione professionale gestito dal CNOS FAP, partner del progetto. Il servizio offre anche una reale possibilità di collocamento presso aziende in forza dei numerosi

- partenariati già in essere, Inoltre, SSF Rebaudengo (Università Pontificia Salesiana Facoltà di Scienze dell'Educazione), partner del progetto, offre agli ospiti corsi di orientamento, formazione al volontariato e all'accompagnamento;
- c) attività aggregative: l'ente ospitante mette a disposizione degli ospiti, ad orari determinati, campetti in erba sintetica per calcio a cinque, campo da basket, sala giochi con ping pong, calcetti e giochi di società, cortili dell'Istituto, sala fitness e palestra. Per l'uso dei predetti ambienti gli ospiti si possono organizzare autonomamente o partecipando ad iniziative interne all'Istituto, oltre che organizzarne di proprie a servizio della comunità locale;
 - d) attività e strumenti di incentivo alla "fase di sgancio": l'ente ospitante, sulla base della valutazione del percorso intrapreso e co-progettato con gli ospiti, attiva le reti necessarie per consentire l'attuazione di scelte di autonomia condivisa da parte dei giovani;
 - e) attività di mediazione delle relazioni con i familiari: l'ente ospitante prevede azioni di sostegno alle relazioni familiari, qualora risulti necessario dal colloquio personale con i giovani;
 - f) accompagnamento per disbrigo pratiche burocratiche: l'ente ospitante offre ai giovani (in particolar modo, di quelli stranieri) alcune risorse di volontariato per il sostegno nel disbrigo degli adempimenti amministrativi;
 - g) accompagnamento/indirizzo a servizi sanitari o assistenziali: anche in questo caso l'ente ospitante mette a disposizione dei giovani alcuni volontari per l'accompagnamento a servizi di uso quotidiano.

ART. 11 – RETTA

1. Per usufruire del rapporto di ospitalità ogni ospite corrisponde all'ente ospitante una retta mensile di importo pari ad euro 300,00 (trecento/00) entro il giorno 5 di ogni mese, a partire dal mese successivo a quello di ingresso presso la DBYH.
 2. Il pagamento può avvenire nelle seguenti modalità:
 - a) in contanti da corrispondere all'Economo di ISTITUTO INTERNAZIONALE EDOARDO AGNELLI;
 - b) con assegno bancario intestato a ISTITUTO INTERNAZIONALE EDOARDO AGNELLI;
 - c) mediante bonifico bancario alle coordinate di seguito indicate:
beneficiario: ISTITUTO INTERNAZIONALE EDOARDO AGNELLI;
- BANCA PROSSIMA
IBAN: IT16S0335901600100000116216
3. La camera si ritiene assegnata dal 1 settembre a chi versa una caparra di 300 €.
 4. Chi non si ferma all'Agnelli nel mese di agosto non lo paga, chi si ferma paga la retta come qualunque altro mese (a differenza delle altre residenze universitarie che chiudono ad agosto)
 5. La retta include l'uso di: camera, cucina, lavanderia, biblioteca e altri ambienti comuni della DBYH.
 6. Il mancato pagamento della retta sopra indicata determina la risoluzione del rapporto di ospitalità.

ART. 12 - CONSUMI

1. Le spese per le utenze relative ad un uso normale e corretto della struttura sono comprese nella retta.
2. Qualora si riscontrassero usi non conformi (ad es., luci accese, apparecchi elettrici e punti idrici attivi in assenza dell'utente), ISTITUTO INTERNAZIONALE EDOARDO AGNELLI provvederà a comminare le sanzioni di cui all'art. 12 del presente regolamento.
3. Qualora fossero riscontrati costi di gestione delle varie utenze eccessivi, l'ente ospitante procederà a sistematici controlli per individuare la causa dell'aumento dei costi e adotterà i provvedimenti opportuni.

ART. 13 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

1. L'attuazione di comportamenti in violazione del presente regolamento o di altre eventuali disposizioni, preventivamente rese note e dirette a garantire il razionale ed economico uso e controllo sulla struttura, nonché a tutelare la civile convivenza degli ospiti, comporta nei confronti dei trasgressori l'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - a) ammonizione: consiste in un richiamo scritto e motivato da parte del responsabile della DBYH all'ospite;
 - b) multa: consiste in una sanzione pecuniaria da euro 25,00 a euro 100,00, che l'ospite è tenuto a pagare entro il termine di 10 giorni dal ricevimento del provvedimento scritto;
 - c) allontanamento: consiste nell'interruzione del rapporto di ospitalità.
2. Il responsabile della DBYH, previo accertamento dei fatti e delle responsabilità, provvede a comminare la sanzione all'ospite interessato.
3. Le suddette sanzioni sono applicate proporzionalmente alla gravità della violazione del presente regolamento.
4. Si considerano trasgressioni gravi
 - Disimpegno nello studio, nel lavoro, nella ricerca dell'autonomia abitativa
 - Ripetute inosservanze delle norme
 - Il ricorso abituale alle bugie
 - Abitudine di non avvisare il referente in caso di assenze notturne, rientri notturni, nel WE
 - Assenza non giustificata agli incontri programmati dal calendario
 - Gravi scorrettezze nei confronti degli altri ospiti (furti, aggressività, disordine negli ambienti comuni...)
 - Introduzione di persone estranee
 - Uso di sostanze stupefacenti e di materiale pornografico
 - La retta mensile non pagata senza un permesso dell'Istituto
5. Qualora non sia possibile accertare responsabilità individuali, la contestazione viene effettuata a tutti gli ospiti della DBYH.

ART. 14 - CONTROLLI ED ISPEZIONI

1. Il responsabile della DBYH ha in consegna copia delle chiavi di accesso alle camere.
2. ISTITUTO INTERNAZIONALE EDOARDO AGNELLI, attraverso propri incaricati, ha diritto di accedere a qualsiasi ambiente per verificare lo stato di pulizia, il sussistere di violazioni del presente regolamento ed effettuare sopralluoghi tecnici. In tal caso l'ospite sarà preavvisato e potrà assistere al sopralluogo.
3. A seguito della comunicazione del sopralluogo e in caso di assenza dell'assegnatario della camera o di irreperibilità dello stesso, il personale addetto è comunque autorizzato all'ingresso in camera. Gli esiti del controllo verranno segnalati al responsabile della DBYH per l'assunzione dei conseguenti provvedimenti.
4. Nel caso in cui vi sia fondato motivo di ritenere che siano in atto violazioni del presente regolamento e/o uno stato di emergenza o pericolo, l'ente ospitante potrà effettuare ogni sorta di controllo, anche senza preavviso, avvalendosi, se necessario, delle forze dell'ordine.

ART. 15 – RESPONSABILITÀ

1. L'ospite è responsabile della buona conservazione dei locali e dei beni assegnatigli in godimento, anche in uso temporaneo, i quali dovranno essere restituiti al termine del rapporto di ospitalità nello stesso stato di consegna, fatto salvo il normale deperimento
2. L'ospite, per i danni arrecati personalmente o dai propri visitatori ai beni avuti in uso, è tenuto al risarcimento.
3. Nel caso di danni agli ambienti comuni e ai beni in essi contenuti per cui non sia individuato l'artefice, la responsabilità è solidale fra tutti gli ospiti della DBYH.
4. L'ospite è tenuto a segnalare al responsabile della DBYH gli eventuali danni o malfunzionamenti riscontrati.

5. ISTITUTO INTERNAZIONALE EDOARDO AGNELLI non si assume alcuna responsabilità per fatti o reati perpetrati da terzi a danno degli ospiti della DBYH.
6. Nel caso in cui gli ospiti si rendano responsabili dei suddetti fatti o reati, saranno applicati nei loro confronti i provvedimenti disciplinari di cui all'art. 12 del presente regolamento.

ART. 16 - COPERTURE ASSICURATIVE

1. Gli ospiti sono assicurati per danni o lesioni alla persona, verificatisi all'interno della DBYH e riconducibili alla responsabilità di ISTITUTO INTERNAZIONALE EDOARDO AGNELLI, dalle polizze assicurative stipulate dall'ente ospitante.
2. L'ente ospitante non si assume alcuna responsabilità nel caso di furto di effetti personali e/o valori degli ospiti o danneggiamenti degli stessi.

ART. 17 - INFORMATIVA SULLA PRIVACY

1. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., i dati personali raccolti saranno utilizzati esclusivamente per la gestione del rapporto di ospitalità e per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente ospitante.
2. Titolare del trattamento dei dati personali raccolti è ISTITUTO INTERNAZIONALE EDOARDO AGNELLI.
3. Responsabile del trattamento è il Direttore pro tempore dell'opera salesiana.

ART. 18 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Con la consegna delle chiavi l'ospite si impegna al rigoroso rispetto del presente regolamento.
2. Per tutto quanto non disciplinato dalle presenti disposizioni, si rinvia al progetto di accompagnamento approvato dal Programma Housing della COMPAGNIA DI SAN PAOLO.

Torino, 1 settembre 2017

Mauro Balma
Legale rappresentante
ISTITUTO INTERNAZIONALE EDOARDO AGNELLI

Nome e cognome dell'ospite: _____

Data e firma per accettazione: _____

